

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E
LA GUARDIA DI FINANZA**

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), d'intesa con la Guardia di finanza (di seguito anche "Corpo"), di seguito, congiuntamente, anche "Parti",

- VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*";
- VISTI** gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza*" a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO** l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante "*Approvazione del codice di procedura penale*";
- VISTO** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- VISTA** la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "*Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*";
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*" (CAD);
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";
- VISTI** gli articoli 19, 21 e 22 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

- VISTO** il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2014, n. 37, recante *“Approvazione della Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale”*;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 *“in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE”* (regolamento eIDAS);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2024/1183 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- VISTO** l’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003. N. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- TENUTO CONTO** dei compiti affidati all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) dalla legge n. 4 del 2004;
- CONSIDERATO** che AgID è l’autorità responsabile del regime di identificazione elettronica SPID notificato ed è l’Organismo di vigilanza designato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 s.m.i.;
- CONSIDERATO** che i mezzi di identificazione elettronica, come l’identità digitale SPID, e i servizi fiduciari qualificati abilitano la fruizione di servizi *on line* e transazioni economico-finanziarie nel mercato interno e in tutti gli Stati

membri dell'Unione europea e che occorre, pertanto, prevenire violazioni e frodi perpetrate attraverso tali sistemi, che minano la fiducia degli utenti e costituiscono un ostacolo alla diffusione di servizi in rete e alla loro fruizione da parte di pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese;

- CONSIDERATO** necessario consolidare e implementare gli strumenti volti ad un'efficace azione di vigilanza e controllo sul rispetto della richiamata disciplina normativa, con particolare riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni commesse nei nuovi contesti tecnologici e alla verifica che le modalità di erogazione dei servizi siano conformi alle prescrizioni di legge;
- RAVVISATA** l'esigenza di utilizzare, in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia, personale in possesso di specifica competenza;
- CONSIDERATO** altresì, in attuazione del richiamato decreto legislativo n. 68 del 2001, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza*", l'adozione:
- della circolare n. 340000/3121 (edizione 2011 – aggiornata con circolare n. 122951/3102 del 28 aprile 2015) del Comando Generale della Guardia di finanza – Ufficio Ordinamento, concernente le "*Funzioni dei Reparti Speciali*";
 - della circolare n. 181980/3102 del 18 giugno 2018 del Comando Generale della Guardia di finanza – Ufficio ordinamento, concernente la "*Revisione organizzativa dei Reparti Speciali*" con la quale è stato istituito il "Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche";
- CONSIDERATO** che il "Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche" opera per la prevenzione e la repressione delle frodi tecnologiche nel settore economico-finanziario;
- TENUTO CONTO** del precedente Protocollo di intesa, sottoscritto il 27 novembre 2018 e rinnovato fino al 14 marzo 2025, delle notevoli esperienze già maturate nell'ambito della collaborazione tra le due istituzioni e della necessità di consolidarla ulteriormente a fronte dell'evoluzione del quadro normativo e dell'accresciuta rilevanza dei servizi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari nel contesto internazionale;
- CONSIDERATO** che l'AgiD e la Guardia di finanza condividono il comune interesse di attuare l'intero e articolato quadro normativo testé richiamato, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva delle misure e delle azioni di competenza nei suddetti ambiti, con particolare riguardo alle transazioni *on line* in ambito economico finanziario eseguite attraverso servizi fiduciari e servizi di identità digitale SpID, alle rispettive funzioni di vigilanza, agli scambi di informazione correlati a monitorare la qualità dei servizi e l'ottimale utilizzo di fondi pubblici per l'acquisizione di programmi informatici;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare attività di collaborazione
secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono

Art. 1

(Finalità e oggetto della collaborazione)

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale e la Guardia di finanza collaborano per migliorare l'efficacia complessiva delle rispettive attribuzioni istituzionali in materia di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni perpetrate attraverso strumenti informatici e telematici, anche a danno di risorse e mezzi finanziari pubblici.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia Digitale e la Guardia di finanza collaborano ai fini delle azioni relative ai seguenti ambiti:
 - a) vigilanza prevista dal Codice dell'amministrazione digitale, o correlata all'attuazione delle norme nazionali e dell'Unione, in materia di servizi digitali, identificazione elettronica, transazioni elettroniche e servizi fiduciari e ulteriori servizi di natura economico-finanziaria, per la verifica di conformità nelle modalità di erogazioni di detti servizi alle relative prescrizioni di legge, ovvero per la prevenzione e l'accertamento delle eventuali relative violazioni;
 - b) monitoraggio e verifica delle disposizioni volte a favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici, con particolare riguardo all'erogazione dei connessi finanziamenti pubblici;
 - c) attuazione di progetti speciali volti alla prevenzione delle frodi tecnologiche nelle suddette materie, o correlati all'erogazione dei servizi di natura economico-finanziaria o connessi all'attuazione del *Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione*, di cui all'art. 14-bis del CAD;
 - d) vigilanza, mediante scambio di informazioni, sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione dell'utilizzo di fondi pubblici per l'acquisizione di programmi informatici.

Art. 2

(Responsabili dell'intesa)

1. I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono:
 - a) sul piano programmatico:
 - 1) il Direttore della Direzione Amministrazione, funzionamento e vigilanza dell'AgID;
 - 2) il Comandante Unità Speciali della Guardia di finanza;
 - b) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure:
 - 1) il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'AgID;
 - 2) il Comandante del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza.

Art. 3***(Rapporti di collaborazione)***

1. Le richieste di collaborazione negli ambiti di cui all'articolo 1 possono riguardare l'esecuzione di interventi coordinati con personale AgID incaricato di svolgere le attività ispettive in ambito vigilanza.
2. Le ispezioni si svolgeranno con modalità che saranno successivamente definite tra le parti. Gli esiti delle ispezioni sono riferiti dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche esclusivamente ad AgID, unitamente alla documentazione acquisita ed esaminata, fatti salvi gli obblighi di denuncia ai sensi dell'articolo 347 del c.p.p..
3. Sulla scorta del patrimonio informativo acquisito, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche svolge gli approfondimenti ritenuti opportuni, interessando eventualmente i Reparti Speciali competenti per materia e i Reparti territoriali competenti per territorio, a fini dell'autonomo, eventuale sviluppo degli accertamenti e dei controlli d'iniziativa nei diversi segmenti della missione istituzionale.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dal CAD, le richieste di collaborazione rimesse alle valutazioni del Corpo riguardano soggetti individuati tra quelli sottoposti alla vigilanza AgID ai sensi degli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera i) e 18-*bis* del CAD e tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge n. 4 del 2004.
5. Per le finalità di collaborazione di cui all'articolo 1:
 - a) possono essere impiegate funzionalmente presso l'Agenzia per l'Italia Digitale non più di n. 2 unità di personale della categoria Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari della Guardia di finanza, individuate a cura del Comando Generale, in possesso di idoneo profilo tecnico-professionale, anche riscontrabile dagli atti matricolari;
 - b) i militari della Guardia di finanza possono utilizzare i locali nonché le dotazioni strumentali e i mezzi messi a disposizione dall'AgID.

Art. 4***(Interscambio di dati e notizie)***

1. L'AgID trasmette al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, osservando i vincoli descritti nel successivo articolo 9, i dati e gli elementi informativi di cui dispone che possono rivestire potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, nonché per lo sviluppo delle attività di collaborazione di cui al presente Protocollo. Sono fatti salvi i vincoli di riservatezza in tema di divulgazione e utilizzo delle informazioni.
2. Qualora, in attuazione di autonomi piani operativi d'iniziativa sviluppati su tutto il territorio nazionale per il contrasto alle frodi tecnologiche e a tutela della legalità nella pubblica amministrazione, i Reparti del Corpo vengano a conoscenza di elementi di interesse per AgID, provvedono a parteciparli alla medesima Agenzia per il tramite del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, osservando i vincoli di cui al successivo articolo 9.

Art. 5
(Progetti speciali)

1. Nell'ambito della collaborazione e sulla base degli indirizzi programmatici dei referenti di ciascuna parte, possono essere realizzati progetti speciali finalizzati a prevenire le frodi tecnologiche nei settori economico-finanziari o connessi alla realizzazione del Piano triennale dell'informatica della pubblica amministrazione.

Art. 6
(Profili didattici e formativi)

1. L'AgID e la Guardia di finanza, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni formativi, pianificano iniziative didattiche, anche in modalità *e-learning*, nelle materie sulle quali sono esercitate le attività ispettive oggetto della collaborazione. Ciascuna parte assicura all'altra il supporto eventuale per la realizzazione delle attività formative.
2. L'AgID organizza incontri, corsi e seminari in favore del personale della Guardia di finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
3. Eventuali oneri derivanti dall'attività di formazione di cui al presente articolo sono a carico dell'AgID.

Art. 7
(Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve diverse disposizioni normative, sono a carico dell'Agenzia gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in allegato 1, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte dal personale del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo che operino congiuntamente al Nucleo speciale o da questo espressamente delegati.
2. Tali oneri possono essere:
 - a) rimborsati finanziariamente dall'AgID, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alla medesima con periodicità trimestrale, mediante:
 - 1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale utilizzando il codice IBAN IT37C0100003245BE00000001NY, per la successiva riassegnazione in virtù dell'art. 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, avendo cura di indicare la seguente causale: "Contributo elargito alla Guardia di finanza per i rapporti di collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
 - 2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
 - b) in alternativa, compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dagli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

3. L'AgID, su richiesta del Nucleo speciale o in caso di oggettive ragioni di urgenza, può sostenere direttamente le spese per la mobilità e le esigenze logistiche dei militari operanti fuori sede.
4. Nella prospettiva di assicurare ogni incrementale proficuità dell'azione di collaborazione prevista dal presente Protocollo, l'AgID può fornire materiali, mezzi e servizi.
5. Sono a carico dell'AgID eventuali ulteriori oneri finanziari necessari allo svolgimento di attività di collaborazione della Guardia di finanza su richiesta dell'Agenzia secondo modalità particolari da concordare.

Art. 8 **(Comunicazioni)**

1. Le comunicazioni relative all'attuazione della collaborazione sono scambiate in modalità elettronica. Saranno convenute modalità attraverso le quali si provvederà a mettere a disposizione del Corpo i materiali informativi necessari.
2. Con cadenza semestrale l'AgID comunica alla Guardia di finanza, per il tramite del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, l'esito dei procedimenti sanzionatori originati da attività ispettiva congiunta.
3. Nei rapporti con gli organi di informazione, comunque oggetto di condivisione preventiva, l'AgID valorizza l'attività di collaborazione prestata dal Corpo, così come la Guardia di finanza si impegna a valorizzare il ruolo e l'attività svolta dall'Agenzia.
4. Saranno, inoltre, concordate iniziative comuni tese a diffondere, attraverso i mezzi di informazione, le finalità, le modalità e i principali risultati dell'attività di collaborazione.

Art. 9 **(Trattamento dei dati)**

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 101 del 2018, dal decreto legislativo n. 51 del 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui agli articoli 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
3. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 4 è effettuata avendo cura di assicurare adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra le parti, previo specifico accordo tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che stabilisca in dettaglio adeguate modalità tecniche di condivisione delle informazioni, anche mediante l'utilizzo

di idonei sistemi di cifratura, sotto il profilo della riservatezza dei dati e in relazione allo stato dell'arte delle relative tecnologie.

4. Ciascuna parte garantisce la protezione dei dati personali reciprocamente ricevuti per lo svolgimento delle attività formative di cui all'articolo 6, impegnandosi a non trasferirli a soggetti terzi e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previsto consenso scritto dell'altra parte.

Art. 10

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse, ammettendo l'eventuale utilizzo dei rispettivi loghi o segni distintivi per specifiche circostanze, previo rilascio del reciproco consenso.

Art. 11

(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo:
 - a) sostituisce integralmente il Protocollo d'intesa rinnovato a marzo 2022;
 - b) ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata;
 - c) è pubblicato nei siti *internet* dell'Agenzia e del Corpo.
2. Nelle more del rinnovo del Protocollo, previo scambio di note a mezzo posta elettronica certificata tra le parti, è assicurata la prosecuzione della collaborazione senza soluzione di continuità.

Roma, _____

per
L'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale
Ing. Mario Nobile

per
la Guardia di finanza

Il Comandante Generale
Gen. C.A. Andrea De Gennaro

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E LA GUARDIA DI FINANZA	
1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	IMPORTI
a. Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto):	
(1) Indennità oraria	Da € 0,452 a € 1,327 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(3) Rimborso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(4) Rimborso spese pasti (per missioni di durata non inferiore a 8 ore)	Fino a € 30,55 a pasto*
(5) Rimborso spese alloggio - Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni possibili anche tramite i servizi <i>business travel</i> forniti dall'operatore convenzionato
(6) Rimborso spese di viaggio (Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe - aereo in tariffa economica)	
(7) Indennità supplementare sulle spese di viaggio	10% biglietto ferroviario o marittimo 5% biglietto aereo
b. Rimborsi spese per pasti (per servizi eccedenti le 6 ore)	€ 7,00 (buono pasto)
c. Indennità per servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
d. Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	Fino a € 18,58 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	Fino a € 5,71 per ora*
(3) Presenza festività particolari	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	Fino a € 15,92 al giorno*
(5) Indennità per attività ispettiva tributaria	€ 6,64 al giorno*
e. Straordinario:	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 25,43 a € 57,05 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 20,74 a € 42,80 per ora*
(3) Ispettori	Da € 18,92 a € 29,29 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 17,72 a € 25,92 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 15,96 a € 24,05 per ora*
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	VALORI DI MASSIMA**
a. Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,92 al km
b. Costo chilometrico per singola autovettura da movimento elettrica (esclusi i costi di ricarica)	€ 0,76 al Km

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

** Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2024.

Tutti gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione all'AgID da parte del Comando Generale del Corpo.